

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Dipartimento di Giurisprudenza

Attività di orientamento *in itinere*: corsi di rafforzamento delle competenze iniziali degli studenti - a.a. 2022/2023 (II sem.)

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE

La disciplina della crisi di impresa: da strumento ad opportunità

7 febbraio 2023

Dott.ssa Maria Stella Resta

Dottore di Ricerca, RTDa PON-AIM, IUS/04

(Presupposto) - Incapacità da parte dell'imprenditore di adempiere le obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività d'impresa (art. 2082 c.c.: imprenditore individuale / collettivo)



Condizione reversibile / irreversibile: crisi e insolvenza

rappresentano situazioni differenti

per le quali sono previsti rimedi differenti:

- stato di crisi: può essere legato ad una situazione solo transitoria, come tale, superabile;
- stato di insolvenza: è legato all'impossibilità di adempiere regolarmente le obbligazioni dell'impresa.



Legge fallimentare: R.D. 16 marzo 1942, n. 267

(coeva all'unificazione del codice di commercio e del codice civile: rilevanza dell'impatto della contrattazione di massa nell'economia e nella società moderna ↔ mutamento economico e sociale ↔ sostituzione della nozione di "commerciante" con quella di "imprenditore")



disciplina specifica per l'imprenditore commerciale (in parte diversa da quella riguardante l'imprenditore agricolo)



STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE



comprende anche le norme relative alla crisi d'impresa:
fallimento & (altre) procedure concorsuali



strumenti per risolvere il conflitto che, laddove
l'imprenditore non riesca a soddisfare le proprie
obbligazioni (in via transitoria o definitiva), si genera tra:
l'imprenditore / debitore e i creditori dell'impresa
nonché tra i creditori stessi

(applicazione del principio della *par condicio creditorum*)



- bilanciamento degli interessi contrapposti;
- connotazione negativa dell'immagine del fallito



carattere afflittivo della procedura fallimentare

finalizzata al soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore e la sua conversione in denaro e alla conseguente, imprescindibile, eliminazione dell'impresa dal mercato



appaiono sintomatici di tale carattere afflittivo gli effetti che si producono in seguito all'apertura della procedura 😞:

essi non hanno solo carattere patrimoniale (→ gestione del patrimonio dell'imprenditore), ma comportano anche importanti limitazioni di carattere personale per il soggetto fallito (diritto corrispondenza, libertà circolazione, *etc...*).

- * Cenni sull'evoluzione storica dell'istituto del fallimento →
sostituito dalla liquidazione giudiziale,
introdotta dal CCII, entrato in vigore nel 2022:
- in origine si aveva una visione per cui la sorte dell'imprenditore insolvente non poteva comunque essere dissociata da quella del complesso produttivo da

liquidare: pubblico registro soggetti falliti; iscrizione nel casellario giudiziale (fino al 2008, per fallimenti anteriori al 2006);

➤ successivamente si è andata affermando una concezione diversa: quella dell'imprenditore "onesto ma sfortunato" → fino all'affermarsi delle (più recenti) tendenze, secondo cui l'apparato produttivo può anche essere salvato e l'insolvenza dell'imprenditore può essere "risanata".

☺ Il CCII e la liquidazione giudiziale hanno segnato il definitivo abbandono di questa visione → prospettiva moderna: l'insolvenza può costituire una evenienza fisiologica nel ciclo vitale di una impresa, quale attività

pur sempre rischiosa (fermo restando il dovere dell'imprenditore di non tenere una condotta colpevole): cfr. Relazione illustrativa CCII, pag. 3.



Già nella prospettiva del fallimento, ciò aveva condotto ad un duplice risultato:

❖ l'eliminazione e/o la modifica di quelle norme che miravano a "punire" il debitore (prevedendo importanti limitazioni di carattere personale: ad es. riferibili alla libertà di circolazione, all'elettorato, alla segretezza della corrispondenza...);

❖ il “rafforzamento” della disciplina delle procedure alternative alla liquidazione del patrimonio (in sede fallimentare) finalizzate ad evitare che la crisi dell’impresa sfociasse in essa, a seguito del verificarsi di una forma di insolvenza



VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI NEGOZIALI:

ASPETTO PARTICOLARMENTE RILEVANTE E MERCATO NEL CCII

Il codice della CCII, con il quale è stata abrogata la legge fallimentare e introdotta la liquidazione giudiziale, recepisce in larga parte la disciplina prevista dal R.D. n. 267/1942:

qual è allora il significato di questo cambiamento?



L'impianto del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, modificato - in ultimo - dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, entrato in vigore il 4 luglio 2022) rappresenta la tappa (finale?) di un lungo percorso e dimostra come la disciplina della crisi di impresa sia improntata ad una visione del tutto diversa da quella del passato:

si assiste ad un vero e proprio mutamento culturale



esso prevede infatti numerosi strumenti che consentono all'imprenditore di disporre sin dall'inizio dell'attività di impresa di un apparato organizzativo e di meccanismi che consentano di prevenire – ancora prima che lo stato di insolvenza – l'esistenza di una situazione di crisi; inoltre laddove questa si verifichi, permettono di arrivare ad una soluzione della stessa che non produca effetti particolarmente gravosi in capo all'imprenditore, per il quale essi costituiscono una rilevante opportunità per rimanere sul mercato (a condizioni competitive)



come si realizza tale meccanismo?

Crisi → situazione (iniziale) superabile, che può sfociare in insolvenza: appare ancora possibile salvaguardare i valori produttivi del compendio aziendale e giungere al risanamento dell'impresa [*reversibilità]



rileva ai fini dell'adozione di particolari misure (↔ c.d. di allerta): strumenti per emersione anticipata della crisi → servizi di assistenza informatizzati, piani attestati di risanamento, eventuale composizione negoziata della crisi → per evitare che si giunga ad una procedura concorsuale (concordato preventivo**...) e infine alla liquidazione giudiziale (*extrema ratio*; in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, sulla scorta di quanto già

previsto dalla legge fallimentare, per l'imprenditore commerciale che presenti determinate soglie dimensionali)



*Art. 3 CCII (principi generali):

- necessità di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art. 3, comma 2, CCII e art. 2086, comma 2, c.c.);
- adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e

- assunzione senza indugio delle iniziative idonee a farvi fronte (art. 3, comma 1, CCII);
- «segnali» per la previsione dello stato di crisi: art. 3, comma 4, CCII: esistenza di rilevanti ritardi di pagamento per quanto riguarda gli stipendi, i fornitori, le esposizioni bancarie o nei confronti di altri intermediari finanziari, enti previdenziali, fisco.

Si ha inoltre un evidente e marcato potenziamento degli strumenti di negoziazione →

*ES.:

CONCORDATO PREVENTIVO

Principali vantaggi:

- può portare al risanamento dell'impresa, oltre che alla liquidazione del patrimonio del debitore → duplice finalità accentuata dal CCII, al fine di potenziarne la funzione e di incentivare il ricorso ad esso (→ tra gli strumenti di regolazione della crisi):
 - concordato con liquidazione del patrimonio;
 - concordato in continuità aziendale
- non produce gli effetti personali e patrimoniali della liquidazione (il debitore mantiene il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (vigilanza));
- produce effetti per tutti i creditori anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di ammissione.

Curiosità

Il CCII, art. 1, comma 2, fa salve, affiancandole alla liquidazione giudiziale:

- L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (norme CCII applicabili in mancanza di una disciplina esclusiva);
- Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293 e 294 CCII).

***A esse e alle altre procedure, giudiziali e non, per la risoluzione della crisi e dell'insolvenza d'impresa, nel CCII si aggiungono:

- Le procedure da “sovraindebitamento” (in parte già introdotte nel 2012, denominate in modo differente):
 - Liquidazione controllata del sovraindebitato;
 - Concordato minore;
 - Ristrutturazione dei debiti del consumatore



L'inserimento di queste ultime in un *corpus* di norme che, in passato, aveva un ristretto ambito di applicazione, in quanto era riferibile SOLO ad una precisa categoria di soggetti [→ imprenditore dotato di specifici requisiti soggettivi e oggettivi: natura (commerciale) dell'attività, superamento (anche di una sola delle) soglie dimensionali, stato di insolvenza] è emblematico ↔ possibile situazione di difficoltà economica: se da una parte può riguardare persino il consumatore-persona fisica, dall'altra, nel caso dell'impresa, attesa la natura di per sé “rischiosa” dell'attività, implica la predisposizione di strumenti nuovi, indicativi del mutamento socio-culturale che può dirsi sia, in generale, alla base del nuovo CCII.